



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 14 September 2011

14206/11

**Interinstitutional File:
2011/0147(COD)**

**SOC 769
CODEC 1444
ECOFIN 579
FSTR 39
COMPET 396
INST 406
PARLNAT 200**

COVER NOTE

from: The Senate of the Italian Republic
date of receipt: 28 July 2011
to: Mr Donald Tusk, President of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund
[doc. 12122/11 SOC 609 ECOFIN 463 FSTR 25 COMPET 343 CODEC 111 - COM(2011)336 final]
- *Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality*¹

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

¹ For available translations of this opinion see the interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 28 LUG. 2011
Prot. n. 639/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor Donald Tusk
Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 102

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore GIULIANO)

approvata nella seduta del 26 luglio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1927/2006 CHE ISTITUISCE UN FONDO EUROPEO DI ADEGUA-
MENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (COM (2011) 336 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo),

premesso che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006, con il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, allo scopo di offrire assistenza ai lavoratori in esubero, a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale;

considerato che la proposta proroga la deroga temporanea del FEG, in relazione agli esuberanti causati dalla crisi, destinata altrimenti a scadere il 30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine del periodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006;

valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità; preso atto del parere formulato dalla 14^a Commissione,

si esprime in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

20 luglio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 336 definitivo,

considerato che esso intende prorogare la deroga temporanea, introdotta dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, volta ad ampliare il campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

considerato che la suddetta deroga riduce da 1.000 a 500 il numero di lavoratori in esubero necessario per poter presentare una domanda di assistenza; introduce una dilazione da dodici a ventiquattro mesi del periodo di attuazione delle misure sovvenzionate; amplia temporaneamente il campo di applicazione del FEG (originariamente limitato agli esuberi provocati da mutamenti significativi nella struttura del commercio mondiale) per fornire sostegno ai lavoratori in esubero per diretta conseguenza della crisi finanziaria ed economica; accresce il livello di cofinanziamento del FEG dal 50 per cento al 65 per cento;

tenuto conto che la possibilità di una ulteriore revisione della deroga (la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 dicembre 2011) è espressamente prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1927/2006 e che essa appare opportuna tenendo conto del flusso costante delle domande di contributo, che nel biennio 2009-2010 hanno interessato più di 50.000 lavoratori, e del perdurare della crisi economica e dei suoi effetti sul comparto occupazionale;

tenuto conto che, nella sua risoluzione sul finanziamento e il funzionamento del FEG, del 7 settembre 2010, il Parlamento europeo si è pronunciato decisamente a favore di una proroga delle deroghe volte ad affrontare le conseguenze della crisi economica e finanziaria fino a scadenza dell'attuale quadro finanziario 2007-2013;

considerato infine che, nella comunicazione del 29 giugno 2011 «Un bilancio per l'Europa 2020», introduttiva delle nuove prospettive finanziarie dell'Unione europea, la Commissione europea ha annunciato di voler rinnovare l'operatività del FEG, collocandolo al di fuori del quadro

finanziario per garantirne un uso flessibile e un puntuale adattamento alle trasformazioni dell'economia dell'Unione europea, con un finanziamento superiore ai due miliardi di euro nel periodo 2014-2020 e un'estensione dell'ambito di applicazione del FEG ai lavoratori del comparto agricolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale l'Unione appoggia la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale attraverso fondi a finalità strutturale e – ai sensi in particolare del terzo comma – può adottare ulteriori azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi, con procedura legislativa ordinaria;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che essa si propone non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, in assenza di un sostegno mirato dell'Unione;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto gli emendamenti proposti al regolamento istitutivo del FEG non vanno al di là di quanto necessario per adeguarne il funzionamento alle attuali previsioni in merito alla crisi economica e finanziaria e al suo impatto sull'occupazione nei vari Stati membri.